



COMUNE DI SAN COSTANZO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

REPERTORIO N.

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
COMUNALI.**

CIG – CUP

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemila diciotto il giorno del mese di, nella
Residenza Municipale e, precisamente, nell’ufficio del Segretario
Comunale, innanzi a me Dott.ssa Tramontano Rosa, Segretario del
Comune di San Costanzo, autorizzata per legge a ricevere in forma
pubblica amministrativa in modalità elettronica, gli atti del Comune stesso
ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,
sono personalmente comparsi i Signori:

1) Sig., nato a (.....) il e residente
a (.....) in n., che interviene nel
presente atto non in proprio ma, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c), del
D.lgs. n. 267/2000 giusto Decreto Sindacale n. del, in nome
e per conto del **COMUNE DI SAN COSTANZO**, corrente in San
Costanzo (PU), Piazza Perticari n. 20, Codice Fiscale 81002810414 e
Partita IVA 00129020418, nella sua qualità di Responsabile Settore
Tecnico comunale, domiciliato per la carica presso la sede
dell’Amministrazione Comunale, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente “*Committente*”;

2) **Sig.** nato a (....) il,
residente a (....) in Via n. – C.F.
....., domiciliato per la carica presso la sede, il quale
interviene alla stipula del presente atto in nome, vece e conto quale
..... della ditta con sede in
....., Via n., Codice Fiscale e Partita IVA
....., Numero REA, giusto quanto risulta dal
Documento n. di verifica di autocertificazione rilasciato
dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
..... emesso in data, di seguito nel presente atto
denominato semplicemente “*Appaltatore*”.

Detti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io
Segretario comunale, sono certo, fatta espressa rinuncia di comune accordo
e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni, conformemente al
disposto di cui all’art. 48 della legge notarile, con questo atto ricevuto in
modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016,
mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. del,
esecutiva, agli atti del Comune di San Costanzo, è stato approvato il
PROGETTO ESECUTIVO relativo all’opera denominata
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI per
l’importo complessivo di euro 280.000,00, di cui euro 215.550,09 per
lavori a base d’asta, euro 5.410,77 per oneri per la sicurezza compresi non
soggetti a ribasso, oltre all’Iva di legge;

	- con determinazione n. del adottata dal Responsabile	
	Unico del Procedimento è stato disposto l'avvio della procedura di gara	
	mediante procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione	
	straordinaria strade comunali";	
	- con determinazione n. del della Provincia di Pesaro e	
	Urbino avente oggetto "SUA – STAZIONE UNICA APPALTANTE	
	PROVINCIA DI PESARO E URBINO – ENTE ADERENTE: COMUNE DI	
	SAN COSTANZO. APPROVAZIONE RISULTANZE GARA A PROCEDURA	
	NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE	
	STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E AGGIUDICAZIONE	
	DELL'APPALTO ALLA DITTA (...) – P.IVA	
 – CIG:", sono state approvate integralmente	
	le risultanze della gara a procedura negoziata esperita il, giusto	
	verbale prot. n., ed è stato aggiudicato, in via definitiva, l'appalto	
	suddetto in favore della concorrente che ha offerto il ribasso	
	del% corrispondente all'importo netto contrattuale di € di cui €	
 per lavori ed € 5.410,77 per oneri per la sicurezza inclusi nei	
	prezzi e non soggetti a ribasso;	
	- tale aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, è	
	stata comunicata dalla SUA della Provincia di Pesaro e Urbino agli altri	
	concorrenti tramite Pec prot. n. del	
	- essendo trascorsi almeno 35 giorni da tale comunicazione senza aver avuto	
	notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto ed	
	essendo ancora in corso di validità la certificazioni, si può procedere alla stipula	
	del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;	

- con determinazione n. del il Responsabile del

Settore Tecnico di questo Ente ha preso atto della suddetta determinazione n.

del del Direttore Generale della Provincia di Pesaro e Urbino ed ha

impegnato la relativa spesa con i fondi di bilancio;

- l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara che l'impresa è ammissibile alle

procedura di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'art. 45, c. ..., lettera

..., del D.Lgs. n. 50/2016, essendo

- l'Appaltatore ha, inoltre, dichiarato in sede di gara di

- lo Sportello Unico Previdenziale INPS-INAIL-CNCE ha emesso regolare

Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line nei confronti

dell'Appaltatore con prot. N° avente scadenza in data

TUTTO CIO' PREMESSO

Riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante

sostanziale del presente contratto, le costituite parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il Comune di San Costanzo, come sopra rappresentato, nella persona del

....., affida all'Impresa di (...),

che accetta senza riserva alcuna l'appalto, dei lavori di Manutenzione

straordinaria strade comunali.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori e prestazioni alle

condizioni previste nel presente contratto, nella lettera d'invito e relativi

allegati, nella documentazione tecnica di gara e nei documenti facenti parte

del presente contratto che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta

dell'Appaltatore, oltre che, in ogni caso secondo le vigenti disposizioni di

cui al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché quelle contenute, per quanto non diversamente specificato e non in contrasto, nel D.M.LL.PP. n. 145/2000.

Art. 2 – Ammontare dell'appalto – Termini di pagamento

L'importo del presente contratto ammonta ad € (euro/.....=) di cui:

a) **euro per lavori** al netto del ribasso d'asta del%,

b) **euro 5.410,77** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'IVA nella misura di legge.

Il contratto è stipulato a misura.

I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Per i lavori “a misura”, per il calcolo dell'importo da liquidare si procederà all'applicazione delle quantità effettivamente autorizzate e misurate in contraddittorio con la direzione lavori e regolarmente eseguite dall'Appaltatore, applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale. Resta l'obbligo da parte dell'Appaltatore di eseguire i lavori secondo la regola dell'arte e nel perfetto rispetto delle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile, fatti salvi i casi di compensazione previsti dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 3 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Costituiscono parte integrante del presente contratto, in quanto richiamati e materialmente allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato “B”),

	l'Elenco Prezzi (Allegato "C") e l'Offerta Economica (Allegato "D"), in	
	regola con le vigenti norme sul bollo.	
	Il Capitolato generale d'Appalto, gli allegati di cui al precedente comma	
	gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, i piani di sicurezza previsti	
	dal D.lgs. n. 81/2008, il cronoprogramma e le polizze di garanzia sono	
	parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non	
	materialmente allegati e vengono conservati dal Committente.	
	L'Appaltatore dà atto di averne ricevuta copia.	
	Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il	
	D.P.R. n.62/2013 nonché il Codice di Comportamento del Comune di San	
	Costanzo, approvato con delibera G.C. n.109 del 30-12-2013, sono parte	
	integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non	
	materialmente allegati, gli stessi sono liberamente consultabili sul sito	
	istituzionale del Committente.	
	Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento	
	negoziale il computo metrico ed il computo metrico estimativo allegati al	
	progetto.	
	Art. 4 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere	
	L'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di San Costanzo	
	all'indirizzo Piazza Perticari n. 20, presso il Municipio.	
	L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire	
	mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la	
	stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e	
	morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a	

norma di contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Committente può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

Ogni eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore al Committente la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 5 – Termini di esecuzione, programma di esecuzione, sospensioni e penali

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro **trenta (30) giorni** dalla presente stipula, risultanti da apposito verbale di consegna degli stessi.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **sessanta (60) giorni** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione, sospensioni, proroghe e penali si rinvia agli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6 – Oneri a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto ed a quelli derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto in particolare quelli specificati

negli artt. da 39 a 44.

L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R.

n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di San Costanzo.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la

Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della

gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 7 – Contabilizzazione dei lavori

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione

delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in

apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per

ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le

quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso

contrattuale.

Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;

tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i

libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle

misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o

brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti

per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale

prestabilito dal Committente e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 8 – Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione

l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs.

50/2016, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, se il prezzo di

singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,

subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento

rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a

compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale

eccedente il 10 per cento, alle condizioni specificate al comma 2 dell'art.

38 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, se, per cause non

imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i

due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

Art. 9 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

Qualora la Committente, per il tramite della direzione dei lavori,

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo

restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al D.Lgs.

50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla

base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a

nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento dei nuovi

prezzi.

Art. 10 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico

	bancario previa emissione di fattura esclusivamente elettronica. Sarà cura	
	dell'Appaltatore richiedere al Committente il codice di fatturazione	
	elettronica.	
	All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle	
	condizioni previste dall'art. 113-bis del Codice dei Contratti e dall'art. 34	
	del Capitolato Speciale d'Appalto, al maturare di ogni stato di	
	avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50%, non	
	inferiore al 45% dell'importo contrattuale.	
	Il pagamento della rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al comma	
	precedente, spettante all'Appaltatore in forza del presente contratto è	
	effettuato entro 45 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di	
	regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi	
	dell'art. 185 del D.Lgs. 267/2000.	
	Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione	
	dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.	
	Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una	
	garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016	
	dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un	
	biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di	
	ultimazione dei lavori.	
	In ogni caso l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:	
	a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;	
	b) agli adempimenti di cui all'art. 53 del Capitolato Speciale d'Appalto in	
	favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di	
	subappalto o subcontratti;	
		10

	c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;	
	e) all'accertamento, da parte del Committente, ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 2, comma 9, della L. 286/2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 40/2008. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. I termini di pagamento si sospendono per il tempo eventualmente necessario ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 2 del D.L. 210/2002 conv. in L. 266/2002 ed a verificare la regolarità circa l'obbligo di pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973.	
	Analoga procedura viene attivata nei confronti dell'Appaltatore quando venga accertata un'inadempienza da parte delle eventuali ditte subappaltatrici.	
	In ottemperanza all'art. 3 della legge 136/2010:	
	a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo	
	b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui al presente	

appalto;

c) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 11 – Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti o alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nell'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto, spetteranno all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini previsti dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 – Regolare esecuzione e gratuita manutenzione

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto ed ha carattere provvisorio.

Il certificato di cui al comma precedente assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Committente; il silenzio di quest'ultimo protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile. l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Committente prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo di regolare esecuzione; resta nella facoltà del Committente richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 13 – Risoluzione e recesso

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la Committente ha facoltà di risolvere il contratto senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

a) Al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'art. 106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui agli artt. 25 e 42 del Capitolato Speciale d'Appalto;

b) All'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;

c) Durante il periodo di efficacia del contratto pubblico, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,

d) Durante il periodo di efficacia del contratto pubblico, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia

	intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui	
	all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016,	
	e) Negli altri casi elencati nel Capitolato Speciale d'Appalto ed, in	
	particolare, all'art. 72 e 74.	
	E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Committente ai sensi dell'art.	
	109 del D.Lgs. 50/2016.	
	L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri	
	dipendenti, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal	
	Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R.	
	62/2013, come integrato dalle disposizioni del Codice di Comportamento	
	dei dipendenti del Comune di San Costanzo, approvato con atto della G.C.	
	n. 109/2013 e pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente"	
	sotto - sezione "Disposizioni generali – Atti Generali", che riceve in copia.	
	In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni del	
	predetto Codice, il presente contratto sarà risolto di diritto (art. 1456 c.c.).	
	Art. 14 – Cessione del contratto e cessione dei crediti	
	E' vietata, a pena di nullità, la cessione parziale o totale del presente	
	Contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto.	
	E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art.	
	106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il cessionario sia un	
	istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo	
	presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in	
	copia autenticata, sia notificata al Committente prima o contestualmente al	
	certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.	
	La Committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili	

al cedente in forma del presente contratto d'appalto.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.:) rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Codice Unico di Progetto (C.U.P.:) relativo all'investimento pubblico.

Nell'ambito della vigente normativa che regola la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore dichiara che gli estremi identificativi dei conti correnti bancari dedicati, nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, con le sole eccezioni previste dalla stessa Legge n. 136/2010 sono i seguenti:

-,

-

Il soggetto titolato ad operare nei predetti conti correnti è il Sig., nato a (..) e residente a () in Via n. ... - C.F.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento,, tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010.

L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della L. n.136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 16 - Controversie

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D.lgs. n. 50/2016, sono devolute al competente Foro di Pesaro. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 17 – Oneri a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto ed a quelli derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto in particolare quelli specificati negli artt. 64, 65 e 66.

L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R.

n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di San Costanzo.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 18 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro negli accordi integrativi, territoriali e aziendali vigenti, per il settore di attività e per la località in cui sono eseguiti i lavori medesimi.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale assistenziale, assicurativa e sanitaria previste dalla vigente normativa e nel rispetto della Legge n. 68/1999.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a trasmettere al Committente, prima dell'inizio dei lavori, tutta la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile – Assicurativi ed Antinfortunistici.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dal Codice dei Contratti, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga a quanto stabilito nella **Legge Regionale n.33 del**

18/11/2008 Regione Marche avente ad oggetto “Norme in materia di costi

per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili”.

L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a rispettare quanto statuito nella **Legge**

Regionale n.8 del 23/02/2005 Regione Marche, ovvero, avendo cantieri

attivi nel territorio regionale, ad iscriversi alla Cassa Edile competente per

territorio e a comunicare gli estremi dell’iscrizione al Committente.

Art. 19 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L’Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di

prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D.lgs.

n. 81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell’opera e delle situazioni

oggettive dell’ambiente in cui è chiamato ad operare.

L’Appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle in materia di

sicurezza nei cantieri, delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di

cui al D.Lgs. n. 81/2008 nonché di quanto previsto agli artt. dal 39 al 44

del Capitolato Speciale d’Appalto.

L’Appaltatore ha depositato presso la Committente un proprio Piano

Operativo di Sicurezza, comprendente il documento di valutazione dei

rischi di cui agli artt. 28 e 29 del D.lgs. 81/2008, per quanto attiene alle

proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del

cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di

dettaglio del Piano Sostitutivo di Sicurezza / Piano di Sicurezza e di

Coordinamento di cui all’art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 redatto dal

coordinatore

	Il Piano Sostitutivo di Sicurezza/Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento	
	ed il Piano Operativo di Sicurezza di cui al comma precedente, sottoscritti	
	dall'Appaltatore e conservati agli atti della Committente, formano parte	
	integrante del presente contratto d'appalto anche se materialmente non	
	allegati.	
	Art. 20 – Adempimenti in materia antimafia e in materia penale	
	Ai sensi del D.Lgs. 159/2011, si prende atto che in merito ai controlli	
	previsti dalla normativa vigente sull'antimafia, l'Appaltatore è iscritto alla	
	white list presso la Prefettura di con data iscrizione del e	
	con scadenza, ai seguenti settori:	
	-	
	-	
	-	
	oppure	
 si dà atto della comunicazione antimafia mediante il sistema	
	Si.Ce.Ant. con la quale la Prefettura di competenza ha chiuso l'istruttoria	
	con esito negativo alla data, in quanto non sussistono le cause di	
	decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n.	
	159/2011.	
	L'Appaltatore prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto	
	è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa	
	antimafia, incluse le disposizioni di cui alla L. 136/2010 relativa al "Piano	
	straordinario contro le mafie" e s.m.i.	
	In particolare, l'Appaltatore garantisce che nei propri confronti non sono	
	stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure	

di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare immediatamente al committente, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

Il committente si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia, sia nei confronti dell'Appaltatore che nei confronti della società cooperativa consorziata.

Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà del committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove l'Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del comma secondo del presente articolo.

Art. 21 - Subappalto

Sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dagli artt. 51, 52, 53, 54, 55 e 56 del Capitolato Speciale d'Appalto, è consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base a quanto ha specificato l'Appaltatore al punto D del DGUE, presentato in sede di gara, di volersi avvalere del subappalto e dichiarando di voler subappaltare le

opere ricadenti nelle Cat. entro il limite del% dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per la prestazione oggetto di subappalto. La Committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Art. 22 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore, questi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha presentato la cauzione definitiva a favore del Committente mediante polizza fideiussoria emessa da - per l'importo di euro pari al per cento dell'importo del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2017 l'importo della garanzia è ridotto del 50%, in quanto l'Appaltatore è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 170000.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 23 – Obblighi assicurativi

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine l'Appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa

L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione ed a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi e a garanzia di manutenzione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza n.
rilasciata in data da, come segue:

SEZIONE "A"

Somme assicurate alla stipula

Partita 1 **Euro**

Partita 2 **Euro**

Partita 3 **Euro**

SEZIONE "B"

Massimale per sinistro alla stipula

Massimale **Euro**

Poiché il predetto contratto di assicurazione prevede importi di franchigia, tali franchigie non sono opponibili alla Committente.

Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni ed agli schemi tipo allegati al D.M. 12.03.2004, n.123.

Art. 24 – Richiamo alle norme ed ai regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, ed in particolare:

- Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
- Il D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;
- Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro”.

L’Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come interpretato dall’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62 del 16-04-2013.

Il, il quale interviene in questo atto in rappresentanza del Comune di San Costanzo, e il della ditta appaltatrice dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Responsabile comunale ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia

genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 109/2013) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali

La Committente, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia. Restano salvi i diritti dell'Appaltatore previsti dall'art. 7 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 26 – Spese contrattuali e trattamento fiscale

Tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e dei disegni di progetto nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione, sono a carico dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26-04-1986 n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto è a carico della Committente che, ai sensi della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), la verserà all'Erario secondo le modalità stabilite dalla normativa stessa.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- Codice Fiscale e Partita IVA

- **COMUNE DI SAN COSTANZO**

Codice Fiscale 81002810414 – Partita IVA 00129020418

E, richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su ... pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previa accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013

In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Appaltatore

.....

firmato digitalmente

Committente

p. il COMUNE DI SAN COSTANZO

Responsabile Settore Tecnico

.....

firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Rosa Tramontano

firmato digitalmente